

TERZA SESSIONE

AFFAIRE J.C. ET AUTRES c. BELGIQUE

*(Requête no [11625/17](#))*

SENTENZA

Art. 6 § 1 (civile) - Accesso ad un tribunale - Rigetto da parte dei tribunali della loro giurisdizione di ascoltare l'azione di responsabilità civile per abusi sessuali intentata contro la Santa Sede che gode dell'immunità dalla giurisdizione - Decisione non arbitraria né manifestamente irragionevole - Restrizione conforme ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale e non sproporzionata - Altri rimedi disponibili

STRASBURGO

12 OTTOBRE 2021

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni previste dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetto a modifiche formali.

Nel caso di J.C. e altri contro il Belgio,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (terza sezione), riunita in una sezione composta da:

Georgios A. Serghides, Presidente, (Cipro)  
Paul Lemmens, (Belgio)  
Georges Ravarani, (Lussemburgo)  
María Elósegui, (Spagna)  
Darian Pavli, (Albania)  
Peeter Roosma, (Estonia)  
Andreas Zünd, (Svizzera) giudici,

e Milan Blaško, cancelliere di sezione,

Visto:

il ricorso (n. 11625/17) contro il Regno del Belgio presentato alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") il 2 febbraio 2017 da ventiquattro cittadini belgi, francesi e olandesi ("i ricorrenti")

la decisione di portare le denunce relative all'articolo 6 § 1 della Convenzione all'attenzione del governo belga ("il governo") la decisione di non rivelare l'identità dei richiedenti,  
la decisione di dare priorità al ricorso (articolo 41 del regolamento della Corte ("il regolamento"),  
le osservazioni presentate dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dai ricorrenti,  
la decisione del governo francese e la decisione del governo olandese di non intervenire come terzi (articolo 36 § 1 della Convenzione),  
le osservazioni ricevute dalla Conferenza Episcopale Belga e dalla Santa Sede, che il Presidente della Sezione ha autorizzato ad intervenire come terzi,  
Avendo deliberato in camera di consiglio il 7 settembre 2021,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

## INTRODUZIONE

1. Il ricorso riguarda l'azione di risarcimento intentata dai ricorrenti contro la Santa Sede, diversi dirigenti della Chiesa cattolica in Belgio e associazioni cattoliche per i danni causati dal modo strutturalmente carente in cui la Chiesa avrebbe affrontato il problema degli abusi sessuali al suo interno. **I tribunali belgi si sono dichiarati senza giurisdizione sulla Santa Sede.** I ricorrenti lamentano la violazione del diritto di accesso ad un tribunale, garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione.

## IN FATTO

2. I ricorrenti affermano tutti di essere vittime di abusi sessuali commessi da preti cattolici quando erano ancora bambini. Sono rappresentati da W. Van Steenbrugge, Chr. Mussche e P.B. Lagae, avvocati a Gand, e da J. Meese, avvocato ad Aalter.
3. Il governo era rappresentato dal suo agente, la signora I. Niedlispacher, del servizio pubblico federale di giustizia.

## AZIONE CIVILE DI RISARCIMENTO DEL DANNO

4. Il 12 luglio 2011, quattro ricorrenti hanno presentato una azione civile con richiesta di risarcimento del danno davanti al Tribunale di prima istanza di Gand con un unico atto di citazione. Il primo degli attori, R.V., l'attore, ha dichiarato di agire in nome proprio e anche in nome e per conto di altre trentacinque vittime (di cui venti attori sono ora davanti alla Corte). Questa azione civile collettiva denunciava il modo strutturalmente carente in cui la Chiesa aveva affrontato il noto problema degli abusi sessuali al suo interno. I querelanti ritenevano che il Papa fosse la figura centrale nell'insabbiamento degli abusi, ma poiché godeva dell'immunità personale come capo di stato della Città del Vaticano, hanno nominato la Santa Sede. Il ricorso è stato presentato, sulla base dell'articolo 1382 del codice civile, contro la Santa Sede e contro un arcivescovo della Chiesa cattolica in Belgio e i suoi due predecessori, diversi vescovi e due associazioni di ordini religiosi cattolici.

La loro azione si basava su tre diverse cause:

primo, contro tutti gli imputati, compresa la Santa Sede, per colpe e omissioni nella politica generale sugli abusi sessuali;

secondo, contro tutti gli imputati tranne la Santa Sede, per colpe e omissioni nella gestione dei singoli casi;

e terzo, contro la Santa Sede, per non aver preso provvedimenti contro i vescovi.

Quanto a quest'ultima responsabilità della Santa Sede, era in subordine, basata anch'essa sull'articolo 1384, paragrafo 3, del Codice Civile, e **fondata sulla responsabilità indiretta della Santa Sede come mandante dei vescovi e dei superiori degli ordini religiosi.**

5. Le richieste erano volte a domandare che i convenuti fossero ritenuti responsabili in solido dei danni subiti dai ricorrenti a causa degli abusi sessuali di cui erano stati vittime da parte di sacerdoti o religiosi cattolici, e di condannare i convenuti in solido a pagare un risarcimento provvisorio di 10.000 euro ("EUR") a ciascuno dei ricorrenti per l'omissione colposa e la politica di silenzio mantenuta dalla Chiesa cattolica in relazione alla questione degli abusi sessuali. Questa prima fase non avrebbe affrontato la questione dell'identità delle vittime o i dettagli di ogni caso e si è basata, tra l'altro, sul lavoro di una commissione parlamentare d'inchiesta (vedi paragrafo 30 qui sotto). Le domande chiedevano inoltre un ordine che, in una seconda fase, il caso sarebbe stato diviso in diverse cause, con numeri di registro separati. In questa seconda fase, i richiedenti avrebbero perseguito le loro richieste di risarcimento individualmente sulla base dei dettagli di ciascun caso.

6. Con sentenza del 1° ottobre 2013, il **Tribunale di Gand si è dichiarato incompetente nei confronti della Santa Sede**, si è limitato ad esaminare la domanda del primo ricorrente, R.V., ha dichiarato la nullità della citazione in quanto emanata da R.V. e ha sospeso l'esame delle altre 38 domande.

7. Trentasei dei trentanove ricorrenti iniziali (compresi tutti i ventiquattro ricorrenti ora davanti alla Corte) hanno fatto ricorso. Con una sentenza del 25 febbraio 2016, **la Corte d'appello di Gand ha confermato la sentenza impugnata**, previa modifica della decisione sulle spese.

8. **Per quanto riguarda la Santa Sede, ha ritenuto di non avere sufficiente competenza per decidere il caso a causa dell'immunità di giurisdizione di cui gode la Santa Sede.** Ha ritenuto che il riconoscimento da parte del Belgio della Santa Sede come sovrano straniero con gli stessi diritti e obblighi di uno Stato fosse definitivamente stabilito (si veda il paragrafo 25 qui sotto). Questo riconoscimento derivava da un insieme di elementi riconosciuti del diritto internazionale consuetudinario, tra i quali i più importanti erano la conclusione di trattati e la rappresentanza diplomatica. **La Santa Sede godeva così dell'immunità diplomatica e di tutti i privilegi di Stato esistenti nel diritto internazionale, compresa l'immunità dalla giurisdizione** (paragrafi 18 e 21).

9. Secondo la Corte d'appello, l'immunità della Santa Sede dalla giurisdizione *ratione personae* soddisfa anche le condizioni *ratione materiae* per l'immunità dalla giurisdizione a causa della natura di pubblica autorità degli atti invocati come base dell'azione di responsabilità.

Da un lato, per quanto riguarda le violazioni politiche di cui la Santa Sede è stata accusata ai sensi degli articoli 1382 e 1383 del codice civile, la Corte d'appello ha ritenuto che esse rientrassero nell'ambito dell'esercizio dei poteri amministrativi e dei poteri pubblici e dovessero quindi essere considerate come *acta iure imperii* e non come atti compiuti a titolo privato in difesa di interessi privati.

D'altra parte, per quanto riguarda la responsabilità indiretta della Santa Sede per le mancanze dei vescovi belgi, la Corte d'appello ha ritenuto, facendo riferimento alla nota di un esperto in diritto canonico depositata dalla Santa Sede, **che il rapporto tra il Papa e i vescovi è di diritto pubblico, caratterizzato dal potere autonomo dei vescovi, e non un rapporto di mandante e agente ai sensi dell'articolo 1384 comma 3 del codice civile.** Le colpe di cui erano accusati i vescovi erano colpe commesse nell'esercizio di funzioni amministrative nella propria diocesi, in cui agivano autonomamente.

**Il vescovo è considerato come il legislatore locale, con il proprio potere di decisione per quanto riguarda la valutazione, il trattamento e la punizione dei reati ecclesiastici commessi nella sua diocesi.** Questa circostanza implicava non solo che le mancanze dei vescovi belgi non potevano essere attribuite al Papa come principale, ma anche che queste mancanze riguardavano anche atti *iure imperii*. Il fatto che la cosiddetta "politica del silenzio" fosse stata organizzata, come sostenevano i ricorrenti, al fine di preservare la reputazione della Chiesa o di un membro del clero non era sufficiente, secondo la Corte d'appello, a farla sfuggire alla classificazione come atto di autorità. I tribunali belgi si sono concentrati sulla natura dell'atto e non sul suo scopo per determinare se c'era un atto di autorità o un atto di gestione.

10. Infine, **la Corte d'appello ha considerato che la controversia non era di natura tale da rientrare in una delle eccezioni al principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione.**

In particolare, la controversia non soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 11 della Convenzione europea sull'immunità degli Stati e all'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, che prevedono eccezioni all'immunità degli Stati dalla giurisdizione per i procedimenti relativi al risarcimento pecuniario in caso di "lesioni corporali" o "lesioni all'integrità fisica di una persona" (paragrafi 22-23 di seguito).

Secondo la Corte d'appello, questa eccezione non poteva applicarsi agli *acta iure imperii*; inoltre, **le colpe addebitate ai vescovi belgi non potevano essere attribuite alla Santa Sede sulla base dell'articolo 1384, paragrafo 3, del codice civile, poiché il Papa non era il mandante dei vescovi;**

Infine, per quanto riguarda le colpe e le omissioni direttamente rimproverate alla Santa Sede, vale a dire la politica generale asseritamente basata su documenti papali e la mancata adozione di misure aventi un impatto in Belgio, queste non erano state commesse sul territorio belga ma a Roma; inoltre, né il Papa né la Santa Sede erano stati presenti sul territorio belga quando le colpe rimproverate ai responsabili della Chiesa in Belgio erano state commesse.

11. Esaminando la questione dal punto di vista del diritto di accesso a un tribunale ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, **la Corte d'appello ha considerato che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto l'immunità dello Stato dalla giurisdizione come un limite implicitamente accettato al diritto di accesso.**

Inoltre, la Corte non ha richiesto un'eccezione all'immunità dello Stato nelle controversie civili riguardanti i danni derivanti da atti di tortura. **La Corte d'appello ha continuato a notare che i ricorrenti avevano altre vie per far valere i loro diritti, tra cui un'azione di responsabilità contro il vescovo o il superiore interessato, un ricorso presso il centro di arbitrato sugli abusi sessuali istituito all'interno della Chiesa cattolica (cfr. paragrafi 31-33 di seguito), o una denuncia presso uno dei tribunali ecclesiastici istituiti all'interno della Chiesa cattolica belga, e che i ricorrenti non hanno dimostrato che queste altre vie non erano sufficienti.**

12. Per quanto riguarda la richiesta, nella misura in cui era diretta contro convenuti diversi dalla Santa Sede, la Corte d'appello ha osservato che non c'era alcuna connessione tra le richieste dei vari attori. **Ha concluso che la citazione era nulla, in quanto non conteneva le informazioni prescritte dal codice giudiziario a pena di nullità.** In particolare, mancava l'indicazione dei fatti precisi e concreti che davano luogo all'azione di responsabilità, sia per quanto riguarda i fatti di abuso sessuale, sia per quanto riguarda le possibili reazioni degli imputati alle eventuali denunce (cfr. paragrafo 29 qui sotto).

13. La Corte d'Appello ha inoltre ritenuto di non avere sufficiente giurisdizione per ascoltare l'azione di responsabilità civile di R.V. contro tutti gli imputati, compresa la Santa Sede, poiché l'azione in realtà chiedeva una sentenza dichiarativa dell'erroneità della politica degli imputati, in generale e *in abstracto*, indipendentemente da qualsiasi caso concreto.

**La sua domanda non ha quindi soddisfatto il requisito procedurale di dimostrare l'esistenza di un interesse personale derivante da un pregiudizio personale (cfr. paragrafo 29 qui di seguito).** Inoltre, chiedendo un risarcimento per una mancanza nella politica generale, senza riferimento al suo caso individuale, **il ricorrente non aveva sufficientemente sostenuto l'esistenza di una colpa che potesse far sorgere la responsabilità civile dei convenuti (vedi paragrafi 27-28 qui di seguito).**

14. Per quanto riguarda le richieste degli altri 35 ricorrenti, la Corte d'appello ha sospeso il loro esame fino alla loro programmazione individuale, dopo il pagamento delle rispettive tasse di programmazione.

15. Il 3 agosto 2016, un avvocato patrocinante innanzi alla Corte di Cassazione ha dato alle parti un parere negativo sulle possibilità di successo di un eventuale ricorso innanzi alla Corte. **Egli riteneva che la Corte d'appello di Gand avesse validamente concluso che la Santa Sede godeva dell'immunità dalla giurisdizione *personae et materiae* e che non vi fosse alcuna violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, né in relazione all'immunità dalla giurisdizione né in relazione a questioni di diritto processuale belga.**

## ALTRE PROCEDURE

16. Un'indagine penale è stata aperta dalla procura federale in merito a specifici atti di abuso sessuale all'interno della Chiesa cattolica e atti di mancata assistenza a una persona in pericolo (astensione colposa).

Nel 2010, i ricorrenti si sono costituiti parte civile presso un giudice istruttore del tribunale di prima istanza di lingua olandese a Bruxelles.

Nel 2016, l'ufficio del procuratore federale ha depositato un primo atto d'accusa dopo la chiusura dell'inchiesta e ha chiesto alla camera di consiglio del tribunale di prima istanza di Bruxelles di dichiarare che il procedimento pubblico per gli atti di indecenza era terminato in considerazione della condanna di diversi imputati, della morte di diversi altri e della prescrizione degli altri atti. Ha anche chiesto che la divisione d'accusa dichiari gli atti di astensione colposa estinti per prescrizione. Il caso è stato rinviato a tempo indeterminato in attesa del completamento di ulteriori indagini. Nuove parti civili si sono fatte avanti nel 2017 e nel 2018. Nel 2019, un nuovo atto d'accusa, identico al primo, è stato depositato dal pubblico ministero. L'accusa ha chiesto alla camera di consiglio di non pronunciarsi sulle nuove parti civili. In appello, la divisione d'accusa della Corte d'appello di Bruxelles ha deciso il 24 aprile 2021 di non dividere i casi. Il caso è pendente davanti a questa corte.

17. **Tutti i ricorrenti, tranne quattro, che non si sono rivolti a questo organismo, sono stati in grado di ottenere un risarcimento attraverso il Centro di arbitrato per gli abusi sessuali nella Chiesa cattolica.**

## IL QUADRO GIURIDICO APPLICABILE

### DIRITTO E PRATICA INTERNAZIONALE PERTINENTE

18. L'articolo 2 degli Accordi Lateranensi firmati nel 1929 tra l'Italia e la Santa Sede recita come segue:

*"L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nella sfera internazionale come un attributo inerente alla sua natura, conforme alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo.*

19. Come sovrano, la Santa Sede è parte della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e mantiene relazioni diplomatiche con 185 Stati.

20. La Santa Sede ha il diritto di firmare i trattati internazionali.

È parte di trattati bilaterali che riguardano sia il suo *status* negli ordinamenti giuridici nazionali (concordati) che nelle questioni politiche, così come di trattati multilaterali (oltre alla già citata Convenzione di Vienna, è anche parte, tra l'altro, della Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare e della Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del bambino).

21. La Santa Sede partecipa alle attività di molte organizzazioni internazionali come membro pieno o, come nel caso del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, come osservatore permanente.

22. La Convenzione europea sull'immunità degli Stati, firmata a Basilea il 16 maggio 1972, prevede, tra l'altro, quanto segue:

#### Articolo 11

*"Uno Stato contraente non può invocare l'immunità dalla giurisdizione davanti a un giudice di un altro Stato contraente quando si tratta di un risarcimento per danni alle persone o alle cose derivanti da un atto commesso sul territorio dello Stato del foro e la persona che ha causato il danno era presente in questo Stato al momento del fatto.*

#### Articolo 15

*"Uno Stato contraente gode dell'immunità dalla giurisdizione dei tribunali di un altro Stato contraente se la causa non rientra nel campo di applicazione degli articoli da 1 a 14; il giudice non può conoscere di tale causa anche se lo Stato non compare."*

Questa convenzione è entrata in vigore l'11 giugno 1976, in particolare per quanto riguarda il Belgio. La Santa Sede non è parte di questa Convenzione.

23. La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata a New York il 2 dicembre 2004, prevede, tra l'altro, quanto segue:

#### Articolo 5. Immunità degli Stati

*"Uno Stato gode, per sé stesso e per i suoi beni, dell'immunità dalla giurisdizione dei tribunali di un altro Stato, fatte salve le disposizioni della presente convenzione."*

#### Articolo 12. Lesioni alle persone o danni alla proprietà

*"A meno che gli Stati interessati non si accordino diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità dalla giurisdizione davanti a un tribunale di un altro Stato competente in un procedimento relativo a un'azione di risarcimento pecuniario per morte o lesioni personali, o nel caso di danni o perdite di beni materiali, causati da un atto o da un'omissione presumibilmente attribuibili allo Stato, se l'atto o l'omissione si è verificato, in tutto o in parte, nel territorio di tale altro Stato e l'autore dell'atto o dell'omissione era presente in tale territorio al momento dell'atto o dell'omissione."*

Questa convenzione è stata firmata dal Belgio, ma non ratificata.

La Santa Sede non l'ha firmato.

La convenzione non è ancora entrata in vigore.

## DIRITTO E PRATICA INTERNI APPLICABILI

### A. Relazioni con la Santa Sede

24. Secondo il diritto belga, la condotta delle relazioni internazionali è in linea di principio di competenza dell'esecutivo federale (articolo 167, § 1 della Costituzione).

25. Il Belgio ha mantenuto relazioni diplomatiche e trattati con la Santa Sede dal 1832. La Santa Sede è rappresentata da un nunzio apostolico, il rappresentante diplomatico del Papa che ha lo stesso *status* di un ambasciatore.

### B. Immunità degli stati stranieri dalla giurisdizione

26. Il principio di diritto internazionale consuetudinario dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione fin da una sentenza dell'11 giugno 1903 (Pasicrisie, 1903, I, 294).

In questa sentenza, la Corte di Cassazione ha distinto tra atti che coinvolgono la sovranità dello Stato (*jure imperii*) e atti di interesse privato (*jure gestionis*) che possono essere compiuti dagli Stati, mantenendo solo la prima categoria come capace di stabilire l'immunità giurisdizionale. Secondo la formulazione più recente, "*l'immunità degli Stati dalla giurisdizione è la regola di diritto internazionale consuetudinario che vieta ai giudici di uno Stato di esercitare il loro potere di giudicare su un altro Stato che non vi abbia acconsentito, [ma] questa regola fa eccezione quando l'azione contro lo Stato straniero riguarda non un atto compiuto nell'esercizio dei pubblici poteri, ma un atto di gestione*" (Cass., 6 dicembre 2019, C.18.0282.F).

### C. Codice civile

27. Gli articoli 1382 e 1383 del codice civile prevedono casi di responsabilità civile per atti personali, al di fuori di qualsiasi quadro contrattuale, mentre l'articolo 1384 prevede casi di responsabilità per gli atti di altri, in particolare dei padroni e dei committenti (paragrafo 3).

28. La legge ordinaria della responsabilità belga richiede la combinazione di una colpa, un danno e un nesso di causalità tra questa colpa e il danno.

### D. Codice giudiziario

29. Le condizioni per l'ammissibilità di un'azione civile presentata alle corti e ai tribunali sono contenute nelle seguenti disposizioni del Codice giudiziario:

#### Articolo 6

*"I giudici non possono emettere sentenze generali e regolamentari sui casi loro sottoposti."*

#### Articolo 17

*"Un'azione non può essere ammessa se l'attore non ha la legittimazione e l'interesse a proporla. (...)"*

## Articolo 18

*"L'interesse deve essere nato e presente.*

*L'azione può essere ammessa quando è stata presentata, anche come azione dichiarativa, per impedire la violazione di un diritto seriamente minacciato."*

## Articolo 702

*"A pena di nullità, l'atto di citazione deve contenere (...):*

*(...)*

*3° l'oggetto e una sintesi dei motivi della rivendicazione;*

*(...) "*

### **E. Il centro di arbitrato**

30. Una commissione parlamentare d'inchiesta sulla *"gestione degli abusi sessuali e della pedofilia in un rapporto di autorità, in particolare all'interno della Chiesa"* è stata istituita nella Camera dei rappresentanti del Parlamento belga. Il suo compito era quello di esaminare il modo in cui il sistema giudiziario e la Chiesa avrebbero collaborato quando questi fatti fossero stati scoperti e le soluzioni da trovare alle difficoltà del loro trattamento da parte del sistema giudiziario.

31. In risposta a una delle raccomandazioni fatte dalla commissione nel suo rapporto pubblicato nel marzo 2011, **è stato istituito un centro di arbitrato per gli abusi sessuali all'interno della Chiesa cattolica. Questo organismo si è occupato delle richieste individuali per trovare una soluzione per risarcire le vittime che non potevano intraprendere un'azione legale a causa della prescrizione o della morte del colpevole.** Finanziato con fondi pubblici e contributi ecclesiastici, il centro, istituito per un periodo temporaneo (i reclami potevano essere presentati fino al 31 ottobre 2012), comprendeva una camera arbitrale permanente, che controllava l'ammissibilità dei reclami e aveva una funzione conciliatrice, e collegi arbitrali, che potevano emettere lodi, tutti composti da esperti multidisciplinari.

32. Poiché la Chiesa in Belgio non ha personalità giuridica e le diocesi sono costituite come associazioni senza scopo di lucro nel diritto civile, è stata creata una fondazione di pubblica utilità (la fondazione "Dignity") per rappresentare le autorità ecclesiastiche come convenuto nel procedimento del centro arbitrale.

33. Il 6 marzo 2017, il centro arbitrale ha presentato il suo rapporto finale. **Il risultato è stato che sono state presentate 628 domande.** Di questi 628 casi, 121 sono stati chiusi senza alcuna compensazione finanziaria, **506 sono stati chiusi con una compensazione finanziaria**, e in 1 caso uno dei richiedenti ha ricevuto una compensazione ma l'altro no.

## IN DIRITTO

### L'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA DAVANTI A QUESTA CORTE

34. Nel loro ricorso, i ricorrenti lamentano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (accesso ad un tribunale) per il fatto che non hanno potuto far valere le loro pretese civili contro la Santa Sede sulla base della teoria dell'immunità dello Stato. Questa denuncia è stata comunicata al governo.

35. Nelle loro osservazioni, **i ricorrenti presentano per la prima volta alla Corte una serie di considerazioni aggiuntive**. Sostenevano che l'interferenza sproporzionata con il loro diritto di accesso a un tribunale era anche il risultato dell'atteggiamento più generale dei tribunali belgi, che avevano, a loro avviso, adottato un approccio eccessivamente formalistico alle disposizioni procedurali belghe e al codice civile.

36. **Nelle sue osservazioni complementari, il governo ha invitato la Corte a respingere queste considerazioni in quanto erano tardive e non rientravano nell'oggetto della controversia così come le è stato comunicato.**

37. Spetta alla Corte determinare se e in che misura le suddette osservazioni sono sviluppi che chiariscono o completano le loro richieste iniziali o se costituiscono nuove denunce che asseriscono fatti diversi da quelli lamentati nella domanda iniziale (*i principi generali a questo proposito sono esposti nelle sentenze Denis e Irvine c. Belgio [GC], nn. 62819/17 e 63921/17, §§ 98-101, 1 giugno 2021*).

38. Nel formulario del ricorso, i ricorrenti hanno messo in dubbio l'applicazione da parte dei tribunali belgi della teoria dell'immunità dalla giurisdizione nei confronti della Santa Sede e i suoi effetti sul loro diritto di accesso ad un tribunale. Non hanno menzionato nelle loro osservazioni le altre ragioni del fallimento della loro azione di responsabilità civile che giustificavano anche la limitazione del loro diritto di accesso a un tribunale.

39. Se è vero che si tratta di aspetti diversi che riguardano ciascuno il diritto di accesso a un tribunale, **questo non è sufficiente per dire che le considerazioni aggiuntive sviluppate dai ricorrenti riguardano solo aspetti particolari della denuncia originale.**

Nella misura in cui essi sostengono che la limitazione dell'accesso a un tribunale è stata il risultato di un eccessivo formalismo da parte della Corte d'appello di Gand, queste considerazioni si riferiscono a una decisione nella sentenza della Corte d'appello che è completamente separata dalla decisione riguardante l'immunità dalla giurisdizione della Santa Sede (vedi paragrafi 8-11 e 12-14 sopra). **Essi devono quindi essere considerati come un nuovo reclamo** (*cf. Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo [GC], n. 55391/13 e altri 2, §§ 101-106, 6 novembre 2018*).

40 **Ne consegue che il nuovo reclamo, essendo stato presentato il 13 settembre 2018, data delle osservazioni dei ricorrenti, non è stato sollevato entro il termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione ed è quindi irricevibile per tardività ai sensi dell'articolo 35 § 4 della Convenzione.**

## II. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

41. I ricorrenti sostenevano che l'applicazione del principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione alla Santa Sede aveva impedito loro di far valere i loro diritti contro la Santa Sede in un procedimento civile.

Hanno lamentato una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita:

*"Ogni individuo ha diritto ad una equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole da parte di un tribunale indipendente ed imparziale stabilito dalla legge, per la soluzione di controversie riguardanti i suoi diritti ed obblighi civili..."*

### A. Sull'ammissibilità

42. Ritenendo che il reclamo non sia manifestamente infondato o irricevibile per qualsiasi altro motivo ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ammissibile.

### B. Sul merito

#### *Osservazioni delle parti*

43. I ricorrenti sostengono che la loro situazione di vittime, che è il risultato di un difetto strutturale delle autorità ecclesiastiche, costituisce una tortura o un trattamento inumano contrario all'articolo 3. Questo è stato stabilito nei vari rapporti adottati a livello nazionale e internazionale, ed è stato riconosciuto dalle autorità ecclesiastiche nei procedimenti arbitrali.

44. Nella misura in cui la loro azione di responsabilità civile dinanzi ai tribunali belgi era diretta contro la Santa Sede, i ricorrenti sostengono che tesi della Corte d'appello di Gand non può essere presa in considerazione quando considera la Santa Sede come uno Stato che gode dell'immunità di giurisdizione.

Nel migliore dei casi, può essere considerato un *"servizio pubblico internazionale"* o un'organizzazione internazionale che non gode di immunità di giurisdizione. In ogni caso, i fatti alla base dell'azione dei ricorrenti non erano atti di un'autorità pubblica ma atti di natura privata, in quanto erano destinati a fornire sostegno alla Chiesa cattolica, non a salvaguardare gli interessi della Città del Vaticano. Infine, le azioni alla base del ricorso dei ricorrenti erano di una gravità tale da costituire un trattamento inumano che rientra nell'ambito dell'articolo 3 della Convenzione. Sono stati seguiti da un insabbiamento su larga scala. **La concessione dell'immunità in tali circostanze è sproporzionata.**

45. Secondo i ricorrenti, l'insuccesso del loro ricorso a causa della mancata dimostrazione di quale capo religioso avesse fallito e in che modo fosse responsabile non poteva essere preso in considerazione nella ponderazione degli interessi, dal momento che il procedimento che avevano tentato dinanzi ai tribunali belgi aveva avuto come oggetto proprio l'occultamento strutturale da parte della Chiesa come organizzazione, e dei suoi capi, dei fatti di abuso sessuale e degli ostacoli frapposti per tenerli nascosti.

46. I ricorrenti sostengono inoltre che non esiste alcuna possibilità alternativa per ottenere il risarcimento di questo danno.

47. Il procedimento penale riguarda il reato di astensione colposa, che non può essere equiparato agli atti o non atti illeciti strutturali in questione. Inoltre, anche se la prescrizione venisse stabilita nel procedimento

penale, ciò non comporterebbe la prescrizione dei reati civili, che hanno cominciato a decorrere solo dal 2010, quando i ricorrenti hanno saputo, in seguito alle rivelazioni di un ex vescovo confermate nel rapporto della commissione parlamentare, chi era il responsabile del danno che avevano subito. Infine, è difficile considerare che il procedimento penale costituisca un rimedio efficace quando si sa che l'indagine è ancora in corso.

48. **Per quanto riguarda la procedura di arbitrato, essa non riguardava il fallimento strutturale delle autorità ecclesiastiche, ma mirava al danno subito a causa degli atti di abuso sessuale caduti in prescrizione o il cui autore era morto.** Inoltre, permetteva solo un risarcimento molto limitato rispetto agli importi concessi dai tribunali belgi in casi di abusi sessuali in altre situazioni o dalla commissione di compensazione per le vittime della stessa condotta nei Paesi Bassi.

49. Secondo il governo, la restrizione dell'accesso alla giustizia dei ricorrenti non era stata sproporzionata.

In primo luogo, il ragionamento dettagliato della Corte d'Appello di Gand la quale ritiene che la Santa Sede gode dell'immunità dalla giurisdizione *ratione personae* è conforme al diritto internazionale generalmente riconosciuto e alla pratica belga. Lo stesso vale per il riconoscimento dell'immunità dalla giurisdizione *ratione materiae* in considerazione della natura dell'illecito della Santa Sede e, in ogni caso, del fatto che i fatti addebitati agli altri imputati non sono stati sostenuti dai ricorrenti con fatti precisi e concreti.

50. In secondo luogo, la concessione dell'immunità dalla giurisdizione alla Santa Sede non ha privato i ricorrenti del loro diritto di accesso a un tribunale. Il loro caso è stato ascoltato in due gradi di giudizio, conformemente al diritto a un processo equo. L'azione di responsabilità civile contro la Santa Sede è stata respinta a causa delle difficoltà legate all'applicazione del diritto interno e derivanti dalle scelte procedurali fatte dai ricorrenti nel presentare la loro domanda, le stesse scelte che avevano portato al rigetto della loro azione nella misura in cui era diretta contro imputati che non godevano dell'immunità giurisdizionale.

51. Infine, il governo ha sottolineato che i ricorrenti avevano avuto, con il procedimento arbitrale, e hanno ancora, con la denuncia penale e l'azione civile, mezzi di ricorso alternativi per ottenere il risarcimento del loro danno.

#### *Intervento di terzi*

52. La Santa Sede sostiene l'approccio dei tribunali e del governo belga per quanto riguarda il riconoscimento dell'immunità dalla giurisdizione a suo favore e le conseguenze sull'esito del procedimento civile in questione. Richiama l'attenzione della Corte sull'importanza di non interferire indebitamente, direttamente o attraverso il prisma del controllo dei procedimenti giudiziari nazionali, nelle complesse relazioni tra il Papa e i vescovi, che sono disciplinate dal diritto canonico e fanno parte del pluralismo in una società democratica.

53. La Conferenza episcopale belga spiega che da tempo sono state prese iniziative da parte dei vescovi per ascoltare le vittime di abusi sessuali all'interno della Chiesa e che, oltre alla creazione del centro di arbitrato, numerosi punti di contatto sono stati istituiti in Belgio e continuano ad essere organizzati dalle diocesi e dalle congregazioni religiose per ricevere le comunicazioni delle persone che si sentono preoccupate, per dare loro orientamento e, se necessario, per facilitare le procedure giudiziarie o di mediazione.

54. La Corte ricorda i principi generali relativi al diritto di accesso a un tribunale in materia civile (*cf. Naït-Liman c. Svizzera [GC], no. 51357/07, §§ 112-116, 15 marzo 2018, e Zubac c. Croazia [GC], no. 40160/12, §§ 76-79, 5 aprile 2018*), nonché quelli relativi all'immunità giurisdizionale di uno Stato straniero come ostacolo all'accesso a un tribunale (*cf. McElhinney c. Irlanda [GC], no. 31253/96, §§ 33-37, CEDU 2001-XI (estratti), Al-Adsani c. Regno Unito [GC], no. 35763/97, §§ 52-56, CEDU 2001-XI, Fogarty c. Regno Unito [GC], no. 37112/97, §§ 32-36, CEDU 2001-XI (estratti), Cudak c. Lituania [GC], n. 15869/02, §§ 54-59, CEDU 2010, Sabeh El Leil c. Francia [GC], n. 34869/05, §§ 46-54, 29 giugno 2011, e Jones e altri c. Regno Unito, nn. 34356/06 e 40528/06, §§ 186-198, CEDU 2014*).

55. Ricorda anche che spetta principalmente alle autorità nazionali, compresi i tribunali, interpretare il diritto interno. A meno che l'interpretazione adottata sia arbitraria o manifestamente irragionevole, il suo compito si limita a determinare se i suoi effetti sono compatibili con la Convenzione. (*Molla Sali c. Grecia [GC], no. 20452/14, § 149, 19 dicembre 2018*). Ciò è vero in particolare per quanto riguarda l'interpretazione da parte dei tribunali di norme di natura procedurale (*si veda, tra l'altro, Miragall Escolano e altri c. Spagna, n. 38366/97 e altri 9, § 33, CEDU 2000-I*) o di norme di diritto internazionale generale (*si veda Waite e Kennedy c. Germania [GC], n. 26083/94, § 54, CEDU 1999-I, Korbely c. Ungheria [GC], n. 9174/02, § 72, CEDU 2008, e Molla Sali, già citato, § 149*).

56. La Corte osserva che il presente caso si distingue dai casi sopra citati in cui ha esaminato l'accesso a un tribunale in base all'immunità dello Stato in quanto **solleva per la prima volta la questione dell'immunità della Santa Sede**. La decisione lamentata è contenuta nella sentenza del 25 febbraio 2016 con la quale la Corte d'appello di Gand si è dichiarata incompetente a giudicare l'azione di responsabilità civile intentata dai ricorrenti contro la Santa Sede, tra l'altro, a causa dell'immunità della Santa Sede dalla giurisdizione. Nel raggiungere questa conclusione, la Corte d'Appello ha notato che la Santa Sede è stata riconosciuta sulla scena internazionale come avente gli attributi comuni di un sovrano straniero con gli stessi diritti e obblighi di uno Stato (vedi paragrafo 8 sopra). In particolare, ha notato che la Santa Sede è parte di importanti trattati internazionali, che ha firmato concordati con altri sovrani e che mantiene relazioni diplomatiche con circa 185 Stati nel mondo. La Corte d'appello si è anche basata sulla prassi belga per constatare che il Belgio, che mantiene relazioni diplomatiche con la Santa Sede dal 1832, la riconosce come Stato.

57. **La Corte non vede nulla di irragionevole o arbitrario nel ragionamento dettagliato che ha portato la Corte d'appello a questa conclusione.** Infatti, ricorda che essa stessa ha già qualificato gli accordi conclusi dalla Santa Sede con Stati terzi come trattati internazionali (*Fernández Martínez c. Spagna [GC], no. 56030/07, § 118, CEDU 2014 (estratti), e Travaš c. Croazia, no. 75581/13, § 79, 4 ottobre 2016*).

Ciò equivale a riconoscere che la Santa Sede ha caratteristiche paragonabili a quelle di uno Stato. La Corte ritiene che la Corte d'appello poteva dedurre da queste caratteristiche che la Santa Sede era un sovrano straniero, con gli stessi diritti e obblighi di uno Stato.

58. La Corte d'appello di Gand ha poi dedotto che la Santa Sede godeva in linea di principio dell'immunità giurisdizionale, come sancito dal diritto internazionale consuetudinario e codificato dall'articolo 5 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni e dall'articolo 15 della Convenzione europea sull'immunità degli Stati. Il governo non ha contestato il fatto che i ricorrenti avessero in tal modo subito una restrizione del loro diritto di accesso a un tribunale.

59. **La Corte ribadisce che la concessione dell'immunità non deve essere considerata come una limitazione di un diritto sostanziale, ma come un impedimento procedurale alla competenza dei giudici nazionali a giudicare su tale diritto** (*si veda, mutatis mutandis, McElhinney, sopra citata, § 25, Al-Adsani, sopra citata, § 48, e Fogarty, sopra citata, § 26*). Quando, come nella fattispecie, l'applicazione del principio

dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione impedisce l'esercizio del diritto di accesso a un tribunale, la Corte deve valutare se le circostanze del caso giustificano tale impedimento (si veda *Cudak*, sopra citata, § 59, e *Sabeh El Leil*, sopra citata, § 51).

60. Applicando i principi generali ricordati sopra, la Corte deve innanzitutto esaminare se la limitazione persegue uno scopo legittimo. **Ricorda a questo proposito che l'immunità degli Stati è un concetto di diritto internazionale, derivato dal principio *par in parem non habet imperium*, in base al quale uno Stato non può essere soggetto alla giurisdizione di un altro** (si veda *McElhinney*, sopra citato, § 35, *Al-Adsani*, sopra citato, § 54, *Fogarty*, sopra citato, § 34, *Cudak*, sopra citato, § 60, *Sabeh El Leil*, sopra citato, § 52, e *Jones e altri*, sopra citato, § 188).

La Corte ha ammesso che la concessione dell'immunità dello Stato nei procedimenti civili persegue lo scopo legittimo di osservare il diritto internazionale al fine di promuovere la cortesia e le buone relazioni tra gli Stati attraverso il rispetto della sovranità di un altro Stato (si veda *McElhinney*, precitato, § 35, *Al-Adsani*, precitato, § 54, *Fogarty*, precitato, § 34, *Cudak*, precitato, § 60, *Sabeh El Leil*, precitato, § 52, e *Jones e altri*, precitato, § 188).

61. Per quanto riguarda il carattere proporzionato della limitazione del diritto di accesso dei ricorrenti a un tribunale, *"la necessità di interpretare la Convenzione nel modo più armonioso possibile con le altre norme di diritto internazionale, di cui è parte integrante, comprese quelle che disciplinano la concessione dell'immunità dello Stato, ha portato la Corte a concludere che le misure adottate da uno Stato che riflettono i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale sull'immunità dello Stato non possono, in linea di principio, essere considerate come una restrizione sproporzionata del diritto di accesso a un tribunale garantito dall'articolo 6 § 1. Ha spiegato che, come il diritto di accesso a un tribunale è inerente alla garanzia di un processo equo concessa da questo articolo, così alcune restrizioni all'accesso devono essere considerate come inerenti ad esso; Un esempio si trova nelle limitazioni generalmente accettate dalla comunità delle nazioni come rientranti nel principio dell'immunità dello Stato"* (*Jones e altri*, precitato, § 189; nello stesso senso, vedere, tra l'altro, *McElhinney*, precitato, §§ 36-37, *Al-Adsani*, precitato, §§ 55-56, *Fogarty*, precitato, §§ 35-36, *Kalogeropoulou e altri c. Grecia e Germania (dec.)*, n. 59021/00, CEDU 2002-X, *Cudak*, citata, §§ 56-57, e *Sabeh El Leil*, citata, §§ 48-49).

62. I ricorrenti hanno criticato la Corte d'appello di Gand per aver qualificato gli atti e le omissioni contestati, invocati come base della loro azione di responsabilità, come atti della pubblica autorità (*acta jure imperii*), e per aver applicato per questo motivo l'immunità dalla giurisdizione *ratione materiae*. Essi insistono sul fatto che la *politica* della Santa Sede che hanno contestato era intesa a fornire sostegno solo alla Chiesa cattolica, un'organizzazione religiosa, e non a salvaguardare gli interessi dell'entità pubblica Città del Vaticano. Hanno inoltre sostenuto che i fatti alla base delle loro azioni rientravano nel campo di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione. Il governo ha sostenuto che la Corte d'appello si è giustamente concentrata sulla natura degli atti e non sul loro scopo (la protezione degli interessi della Chiesa cattolica). Né, secondo il governo, c'era motivo di mettere in discussione il ragionamento della Corte d'appello quando ha concluso che non c'era alcuna eccezione all'immunità dello Stato nei procedimenti civili per quanto riguarda le accuse di tortura.

63. La Corte osserva che, sulla base di un'analisi dei principi del diritto internazionale pubblico, del diritto canonico e della prassi belga, la Corte d'appello ha ritenuto che le colpe e le omissioni di cui la Santa Sede è stata accusata, direttamente o indirettamente, erano nell'esercizio di poteri amministrativi e di autorità pubblica, e che quindi riguardavano *"acta iure imperii"*. La Corte d'appello ha concluso che l'immunità dalla giurisdizione si applicava *ratione materiae* a tutti questi atti e omissioni. La Corte nota che l'approccio della Corte d'appello corrisponde alla pratica internazionale in questo campo. Infatti, secondo la Corte internazionale di giustizia, l'immunità dalla giurisdizione *ratione materiae* si applica nel caso di atti *jure imperii* (Germania contro Italia; Grecia (interveniante)) del 3 febbraio 2012, Reports 2012, § 61). Inoltre,

la Corte d'appello ha affrontato tutti gli argomenti presentati dai ricorrenti per contestare, in linea di principio, la concessione dell'immunità dalla giurisdizione alla Santa Sede.

**Questa Corte non trova nulla di arbitrario o irragionevole nell'interpretazione data dalla Corte d'appello ai principi di diritto applicabili o nel modo in cui li ha applicati al caso di specie, tenuto conto delle cause intentate dai ricorrenti.**

64. Nella misura in cui i ricorrenti sostengono che l'immunità dello Stato dalla giurisdizione non può essere mantenuta in casi di trattamenti inumani o degradanti, la Corte ricorda che ha già considerato argomenti simili in diverse occasioni. **Tuttavia, ha concluso in ogni occasione che, allo stato del diritto internazionale, non si può dire che gli Stati non godano più dell'immunità giurisdizionale nei casi di gravi violazioni del diritto dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale, o di violazioni di una norma di *jus cogens*.**

Ha fatto tali constatazioni riguardo a presunti atti di tortura (Al-Adsani, citata, §§ 57-66, e Jones e altri, citata, §§ 196-198), crimini contro l'umanità (Kalogeropoulou e altri, decisione citata), e genocidio (Stichting Mothers of Srebrenica e altri c. Paesi Bassi (dec.), n. 6, n. 1). Paesi Bassi (dec.), n. 65542/12, §§ 156-160, 11 giugno 2013, decisione, quest'ultima, che verteva dichiaratamente sull'immunità giurisdizionale di un'organizzazione internazionale, ossia le Nazioni Unite).

In Jones e altri, la Corte ha fatto riferimento alla sentenza della Corte internazionale di giustizia nella causa Germania contro Italia, che aveva *"chiaramente"* stabilito che al febbraio 2012 *"nessuna eccezione jus cogens all'immunità dello Stato era ancora cristallizzata"* (Jones e altri, sopra citata, § 198, riferendosi alle Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania contro Italia; Grecia (interveniente)), sopra citata, §§ 81-97). Mentre in questo settore non si può escludere in futuro uno sviluppo del diritto internazionale consuetudinario o convenzionale (cfr., mutatis mutandis, Kalogeropoulou e altri, decisione citata, Manolescu e Dobrescu c. Romania e Russia (dec.), no. 60861/00, § 81, CEDU 2005-VI, Grosz c. Francia (dec. ), n. 14717/06, 16 giugno 2009, e Jones e altri, già citata, § 215), i ricorrenti non hanno prodotto alcuna prova per suggerire che lo stato del diritto internazionale si è sviluppato dal 2012 in misura tale che le conclusioni della Corte nei casi summenzionati siano più valide.

65. In ogni caso, ciò di cui i ricorrenti accusano la Santa Sede non sono atti di tortura, ma **la mancata adozione di misure per prevenire o porre rimedio ad atti che costituiscono ciò che essi definiscono un trattamento inumano**. La Corte ritiene che sarebbe un passo supplementare per concludere che l'immunità giurisdizionale degli Stati non si applica più a tali omissioni. Tuttavia, la Corte non vede sviluppi nella pratica dello Stato che permettano di considerare che questo passo sia stato fatto al momento.

66. La Corte osserva poi che la questione se il caso potesse rientrare in una delle eccezioni all'applicazione dell'immunità dello Stato sancite dalla Convenzione europea sull'immunità dello Stato e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, citata, è stata discussa anche davanti alla Corte d'appello di Gand.

67. La Corte ricorda che ha tenuto conto dell'esistenza di tali eccezioni quando ha esaminato se il diritto di accesso a un tribunale è stato rispettato (*si veda, ad esempio, Cudak, sopra citata, §§ 65 e 69-75, Guadagnino c. Italia e Francia, no. 2555/03, §§ 69-74, 18 gennaio 2011, Sabeh El Leil, sopra citata, §§ 53 e 55-68, Oleynikov c. Russia, n. 36703/04, §§ 61 e 62-73, 14 marzo 2013, Wallishauser c. Austria (n. 2), n. 14497/06, §§ 65 e 68-73, 20 giugno 2013, Radunović e altri c. Montenegro, nn. 45197/13 e altri 2, §§ 68 e 70-82, 25 ottobre 2016, e Naku c. Lituania e Svezia, n. 26126/07, §§ 89-96, 8 novembre 2016*).

68. Nella fattispecie, l'eccezione al principio dell'immunità giurisdizionale dello Stato invocata dai ricorrenti dinanzi alla Corte d'appello era quella che si applica ai procedimenti relativi a *"un'azione di risarcimento pecuniario in caso di morte o lesione corporale di una persona, o di danno o perdita di beni materiali"* (articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni; nello stesso senso, articolo 15 della Convenzione europea sull'immunità degli Stati). **Questa eccezione si applica, tuttavia, solo se l'atto o l'omissione presumibilmente attribuibile allo Stato straniero "si è verificato, in tutto o in parte, nel territorio [dello Stato] e l'autore dell'atto o dell'omissione era presente in quel territorio al momento dell'atto o dell'omissione"** (articolo 12, citato).

69. La Corte d'appello ha respinto l'applicabilità di questa eccezione per il fatto, tra l'altro, che la cattiva condotta di cui i vescovi belgi erano accusati non poteva essere attribuita alla Santa Sede, poiché il Papa non era il mandante dei vescovi; che la cattiva condotta di cui la Santa Sede era direttamente accusata non era stata commessa sul territorio belga ma a Roma; e che né il Papa né la Santa Sede erano stati presenti sul territorio belga quando la cattiva condotta di cui i capi della Chiesa in Belgio erano accusati era stata presumibilmente commessa. **Non spetta alla Corte sostituire la sua valutazione a quella dei giudici nazionali, poiché la loro valutazione su questo punto non è arbitraria o manifestamente irragionevole.**

70. Infine, i ricorrenti sostengono che l'immunità della Santa Sede dalla giurisdizione ha l'effetto di negare completamente l'accesso alla giustizia alle vittime di abusi sessuali nella Chiesa cattolica. Secondo loro, non c'è alcuna possibilità di ottenere riparazione dalla Santa Sede davanti a un tribunale della Città del Vaticano.

71. La Corte ricorda a questo proposito che la compatibilità della concessione dell'immunità dalla giurisdizione a uno Stato con l'articolo 6 § 1 della Convenzione non dipende dall'esistenza di alternative ragionevoli per la risoluzione della controversia (si veda *Ndayegamiye-Mporamazina c. Svizzera*, n. 16874/12, § 64, 5 febbraio 2019, con riferimento alle immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia; Grecia (interveniante)), citata, § 101).

Tuttavia, è anche consapevole del fatto che gli interessi in gioco per i ricorrenti sono molto gravi e si riferiscono in modo sottostante a gravi atti di abuso sessuale che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione (vedere, *mutatis mutandis*, *O'Keeffe c. Irlanda* [GC], no. 35810/09, §§ 144-146, CEDU 2014 (estratti)) e che l'esistenza di un'alternativa è almeno auspicabile. **A questo proposito, la Corte osserva che i ricorrenti non si trovavano in una situazione in cui non esisteva alcun rimedio.**

72. Nelle loro osservazioni, le parti hanno sviluppato opinioni opposte sull'efficacia degli altri rimedi a disposizione dei ricorrenti per proteggere i loro diritti garantiti dalla Convenzione, in particolare l'azione civile intentata dai ricorrenti in relazione ai reati sessuali e all'astensione colposa (cfr. paragrafo 16 sopra). La Corte nota che questa denuncia, presentata nel 2010, è ancora in fase di indagine. Allo stadio attuale del procedimento, non è stato possibile che esso porti al risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito a causa di omissioni "strutturali" all'interno della Chiesa cattolica.

73. La Corte osserva inoltre che il procedimento intentato dai ricorrenti presso il Tribunale di prima istanza di Gand non era diretto solo contro la Santa Sede, ma anche contro funzionari della Chiesa cattolica in Belgio che i ricorrenti avevano identificato (cfr. paragrafo 4 sopra).

74. Tuttavia, si deve osservare che se la richiesta dei ricorrenti su quest'ultimo motivo non ha avuto successo, non è stato perché la Santa Sede ha ottenuto l'immunità dalla giurisdizione, **ma perché i ricorrenti non hanno rispettato le regole procedurali previste dal codice giudiziario e le norme sostanziali sulla responsabilità civile nella citazione degli altri imputati** (vedi paragrafi 12-14 sopra). Inoltre, supponendo che il loro ricorso fosse ammissibile da questo punto di vista, la Corte non vede perché i giudici belgi non

avrebbero potuto esaminare il merito della domanda dei ricorrenti, in quanto essa era diretta contro i funzionari della Chiesa cattolica belga. **Sembra quindi alla Corte che il fallimento totale del ricorso dei ricorrenti sia stato in realtà il risultato di scelte procedurali che essi non hanno fatto nel corso del procedimento per chiarire e individuare i fatti a sostegno delle loro richieste.**

75. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, **la Corte ritiene che il rigetto da parte dei tribunali belgi della loro competenza a conoscere dell'azione di responsabilità civile intentata dai ricorrenti contro la Santa Sede non si è discostato dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia di immunità degli Stati e che la restrizione del diritto di accesso a un tribunale non può quindi essere considerata sproporzionata rispetto agli scopi legittimi perseguiti.**

76. Non c'è stata quindi alcuna violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a questo proposito.

### **PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,**

con voto unanime, dichiara che il reclamo ai sensi dell'articolo 6 § 1 (accesso ad un tribunale) è ammissibile e il resto del ricorso è irricevibile.

Dichiara con sei voti contro uno che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

Fatto in francese e notificato per iscritto il 12 ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

|        |       |         |       |
|--------|-------|---------|-------|
| Darian | Pavli | Albania | Judge |
|--------|-------|---------|-------|

**Born on 7 April 1975 in Vloera, Albania**

- Bachelor of Laws, Faculty of Law, University of Tirana, 1993-1997
- Master of Laws (LL.M.), Central European University, Budapest, Hungary, 1997-1998
- Senior Attorney, Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) in Tirana, 1998-2000
- Adjunct lecturer of constitutional law, University of Tirana, 1998 – 2000
- Master of Laws (LL.M.), New York University Law School, United States of America, 2000-2001
- Researcher on human rights situation in Southeast Europe, Human Rights Watch, 2001-2003
- Senior Attorney, practice of international human rights law before major international courts and mechanisms, Open Society Justice Initiative, 2003-2015
- Member of the drafting group of the Council of Europe Convention on Access to Official Documents, 2006-2008
- Member of the drafting group of the Right to Information Model Law for the Organisation of American States, 2010
- Lead drafter of the Albanian defamation law reforms (Criminal Code and Civil Code), 2012
- Advisor, Special Parliamentary Committee on Justice Reform, Parliament of Albania, 2015-2016
- Expert on human rights law and policy for the Council of Europe and other international organisations, Tirana, 2017-2018
- Senior expert for a European Union project on the consolidation of the Justice System in Albania, 2018
- Member of the Council of Europe's Committee of Experts on Quality Journalism in the Digital Age (MSI-JOQ), 2018
- Judge of the European Court of Human Rights since 7 January 2019.

## OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE PAVLI

Questo è un caso preoccupante portato dai ricorrenti che affermano di essere stati abusati sessualmente da bambini da preti cattolici in Belgio. Nel cercare riparazione davanti ai tribunali nazionali, i ricorrenti hanno sollevato tre richieste basate su varie teorie di responsabilità personale del Papa, dei vescovi belgi e dei superiori degli ordini religiosi, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile belga (vedi paragrafo 4 della sentenza).

Inoltre, i ricorrenti hanno sollevato un reclamo contro la Santa Sede basato su una teoria di responsabilità vicaria ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile. Sotto questo titolo, i ricorrenti sostenevano che la Santa Sede era responsabile come committente rispetto alle azioni e alle omissioni di questi vescovi e superiori e che poteva quindi essere ritenuta indirettamente responsabile degli illeciti che si presumeva avessero commesso (*ibidem*). Tutte le richieste sono state respinte nel procedimento interno.

**È in relazione al rigetto da parte dei giudici nazionali di quest'ultima causa che devo rispettosamente dissentire dalla maggioranza.** Il mio dissenso qui deriva dalla mancanza di un ragionamento adeguato e da alcune interpretazioni discutibili del diritto internazionale nelle risposte dei tribunali nazionali alle argomentazioni dei ricorrenti, in particolare per quanto riguarda le richieste dei ricorrenti relative all'eccezione di illecito territoriale all'immunità dello Stato. I tribunali nazionali hanno l'obbligo di esporre adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto della loro decisione. A mio parere, i tribunali belgi non lo hanno fatto in relazione alla rivendicazione della responsabilità vicaria, e avrei quindi riscontrato una violazione dell'articolo 6 della Convenzione in questo caso.

È ben stabilito nella nostra giurisprudenza che la Corte non deve sostituire la propria valutazione a quella dei giudici nazionali. Piuttosto, l'unico dovere della Corte è quello di garantire il rispetto degli impegni assunti dalle parti contraenti della Convenzione. La Corte deve quindi rispettare l'autonomia di questi sistemi giuridici e non deve generalmente occuparsi di errori di fatto o di diritto che si presume siano stati commessi da un giudice nazionale. Se fosse diversamente, la Corte agirebbe come un tribunale di terza o quarta istanza in spregio ai limiti imposti alla sua azione (si veda *Lupeni Greek Catholic Parish e altri c. Romania* [GC], no. 76943/11, § 190, 29 novembre 2016; *Avotiņš c. Lettonia* [GC], no. 17502/07, § 99, 23 maggio 2016; e *García Ruiz c. Spagna* [GC], no. 30544/96, § 28, ECHR 1999-I).

Tuttavia, la Corte può essere chiamata a considerare le decisioni dei giudici nazionali nella misura in cui eventuali carenze in esse violino i diritti e le libertà tutelati dalla Convenzione, compreso il diritto di accesso

a un tribunale. La Corte può, e deve, considerare se i giudici nazionali abbiano adeguatamente motivato le loro decisioni, anche per quanto riguarda il fatto che abbiano fornito una risposta specifica ed esplicita a quelle osservazioni delle parti che sono decisive per l'esito del procedimento in questione (cfr. Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo [GC], nn. 55391/13 e altri 2, § 185, 6 novembre 2018). La Corte può anche mettere in discussione le conclusioni delle autorità nazionali su presunti errori di diritto se tali conclusioni sono "arbitrarie o manifestamente irragionevoli" (cfr. Naït-Liman c. Svizzera [GC], n. 51357/07, § 116, 15 marzo 2018). Il ruolo della Corte è quello di accertare se gli effetti di tali interpretazioni siano compatibili con la Convenzione, per quanto riguarda sia le disposizioni di diritto interno sia le disposizioni di diritto internazionale generale o gli accordi internazionali (cfr. Markovic e altri c. Italia [GC], no. 1398/03, §§ 107-108, CEDU 2006 XIV; Principe Hans-Adam II del Liechtenstein c. Germania [GC], no. 42527/98, §§ 49-50, CEDU 2001 VIII; e Waite e Kennedy c. Germania [GC], no. 26083/94, § 54, CEDU 1999-I).

Alla luce di questi principi generali di controllo, ritengo che ci siano tre aree chiave in cui i giudici belgi non hanno affrontato adeguatamente gli argomenti esposti dai ricorrenti, tutti riguardanti l'applicazione dell'eccezione di illecito territoriale all'immunità dello Stato.

### **La conclusione dei tribunali nazionali per quanto riguarda la deroga *iure imperii* all'eccezione per illecito territoriale dell'immunità dello Stato**

L'eccezione all'immunità dello Stato per gli illeciti territoriali è codificata nell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni (la Convenzione del 2004)[1]. La Corte ha indicato che la Convenzione del 2004 riflette il diritto internazionale consuetudinario e si applica anche agli Stati che non l'hanno ratificata, a condizione che lo Stato non vi si sia opposto (si veda, tra le altre autorità, Oleynikov v. Russia, no. 36703/04, § 66, 14 marzo 2013).

I giudici belgi non hanno contestato l'applicabilità generale dei principi e delle regole della Convenzione del 2004 alla Santa Sede. Tuttavia, hanno concluso che esisteva un presunto *iure imperii* scollegato dall'eccezione di illecito territoriale che precludeva la sua applicazione nel caso di specie. Affrontando la questione in una sola frase, la Corte d'appello di Gand ha affermato sommariamente che "*l'eccezione di illecito territoriale' ... non ha [ha] affatto acquisito lo status di diritto consuetudinario internazionale, almeno non in relazione agli acta iure imperii*" (sezione 3.10).

A sostegno di questa affermazione, la Corte d'appello ha citato tre casi, senza ulteriori analisi: McElhinney c. Irlanda [GC], no. 31253/96, CEDU 2001 XI (estratti); Jones e altri c. Regno Unito, nn. 34356/06 e 40528/06, CEDU 2014; e la sentenza della Corte internazionale di giustizia in Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening, sentenza del 3 febbraio 2012).

Questa sembra una conclusione piuttosto facile, considerando che i tre casi citati dal giudice nazionale possono essere ragionevolmente differenziati dalle richieste dei ricorrenti contro la Santa Sede. Sia McElhinney che Jurisdictional Immunities riguardavano le azioni di personale militare o comunque implicavano un conflitto armato. C'è un consenso in letteratura sul fatto che, in tali circostanze, l'eccezione dell'immunità per illecito territoriale non si applica. Tuttavia, nel caso in questione, la Santa Sede e il Belgio non erano impegnati in un conflitto armato, e gli autori dei presunti crimini non erano militari.

Allo stesso modo, la sentenza Jones può essere distinta sulla base del fatto che quel caso riguardava torture presumibilmente perpetrate al di fuori della giurisdizione dello Stato, mentre i crimini qui lamentati avrebbero avuto luogo all'interno del territorio belga. In Jones, i tribunali nazionali avevano respinto la richiesta civile del ricorrente contro il Regno dell'Arabia Saudita sulla base di una legge comunale che concedeva l'immunità agli Stati a meno che il danno non fosse stato causato all'interno del Regno Unito (*si*

*veda Jones e altri, sopra citata, § 191; si veda anche Al-Adsani c. Regno Unito [GC], no. 35763/97, § 66, 21 novembre 2001, in cui la Corte ha ritenuto che non fosse stata stabilita l'accettazione nel diritto internazionale della proposizione che gli Stati non avessero diritto all'immunità rispetto alle richieste civili di risarcimento dei danni per presunte torture commesse al di fuori dello Stato del foro; e la constatazione che la richiesta del signor Jones era "identica nei fatti materiali" alla denuncia presentata in Al-Adsani (si veda Jones e altri, sopra citata, § 196)).*

Pertanto, la questione decisiva in Jones era se un'eccezione *jus cogens* all'immunità dello Stato - come un'eccezione alternativa basata sulla natura del danno, piuttosto che e indipendentemente dal suo luogo - fosse emersa all'epoca dei fatti rispetto alla tortura commessa al di fuori del territorio dello Stato del foro. Di conseguenza, non posso trovare nulla in Jones per sostenere la conclusione dei tribunali belgi che la Santa Sede ha goduto dell'immunità in relazione alle lesioni che presumibilmente si sono verificate all'interno del Belgio.

Allo stesso modo, i giudici nazionali sembrano aver ignorato la prova significativa che l'articolo 12 della Convenzione del 2004 copre gli atti *iure imperii* oltre agli atti *iure gestionis*.

Il commento della Commissione di diritto internazionale (ILC) alla Convenzione osserva quanto segue:

*"La base per l'assunzione e l'esercizio della giurisdizione nei casi coperti da questa eccezione è la territorialità. Il locus delicti commissi offre una connessione territoriale sostanziale indipendentemente dalla motivazione dell'atto o dell'omissione, sia essa intenzionale o anche dolosa, o se accidentale, negligente, inavvertita, imprudente o incurante, e in effetti indipendentemente dalla natura delle attività coinvolte, sia jure imperi che jure gestionis ..."*

Le corti interne hanno anche trascurato analisi più recenti di studiosi di diritto internazionale sullo stesso argomento, così come i confronti con altri strumenti di diritto internazionale simili.

Nel complesso, l'esame di questa questione da parte dei giudici nazionali è stato ingiustificatamente sommario, in particolare se si considerano le complesse questioni di diritto internazionale sollevate e l'importanza di questi argomenti per i ricorrenti. Il ragionamento giuridico qui presentato non soddisfa il livello minimo di esposizione richiesto dall'articolo 6 della Convenzione (si veda Ramos Nunes de Carvalho e Sá, già citato, § 185).

### **La considerazione da parte dei tribunali nazionali del presunto rapporto mandante/agente tra la Santa Sede e i vescovi**

Per affrontare la questione della responsabilità della Santa Sede alla luce dell'articolo 12 della Convenzione del 2004, i giudici interni avrebbero dovuto seguire un approccio in due fasi:

in primo luogo, avrebbero dovuto determinare il significato della fase "attribuibile allo Stato" in questo contesto;

e in secondo luogo, avrebbero dovuto esaminare se le azioni dei vescovi belgi potessero essere "attribuite" alla Santa Sede secondo le varie interpretazioni possibili di tale frase.

I giudici belgi, come la maggioranza della Camera (si vedano i paragrafi 68-69 della sentenza), sembrano presumere che l'espressione "attribuibile allo Stato" utilizzata nell'articolo 12 della Convenzione del 2004 porti obbligatoriamente un significato tradizionale di diritto internazionale pubblico (PIL). Tuttavia, questo potrebbe non essere un presupposto appropriato. Infatti, un'analisi della storia della stesura dell'articolo 12 indica che il termine potrebbe essere stato inteso come riferimento al concetto tradizionale di

responsabilità vicaria come inteso nel diritto interno, un'alternativa che le corti nazionali non sembrano aver espressamente considerato. La questione qui non è il fatto che i tribunali belgi abbiano applicato un'interpretazione del PIL alla frase in questione - un'opzione che era probabilmente aperta anche a loro. Piuttosto, il problema in termini di articolo 6 è che i giudici nazionali non hanno spiegato perché hanno scelto questo approccio e perché era quello appropriato, in particolare rispetto ad altre interpretazioni possibili che avrebbero potuto produrre un risultato favorevole ai ricorrenti.

Inoltre, qualunque sia l'approccio scelto nel respingere le richieste dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile, i tribunali nazionali dovevano ancora rispondere alla loro argomentazione che le azioni dei vescovi potevano essere attribuite alla Santa Sede, vista sia attraverso una lente PIL che attraverso nozioni interne di responsabilità vicaria. È indiscusso dalle parti che il Papa ha una significativa autorità sui vescovi e altri alti ecclesiastici cattolici, compresa l'autorità di nominare e rimuovere tali individui. Più specificamente, i ricorrenti hanno presentato prove che dimostrerebbero che la Santa Sede ha inviato una lettera a tutti i vescovi cattolici del mondo nel 1962 che imponeva un "codice di silenzio" riguardo ai casi di abuso sessuale all'interno della Chiesa, pena la scomunica; e che questa direzione sulla gestione dei casi internamente, senza notificare le forze dell'ordine o altre autorità civili, è stata riaffermata in una lettera inviata dalla Santa Sede nel 2001. Papa Francesco stesso ha riconosciuto negli ultimi anni una "cultura dell'abuso e dell'insabbiamento" all'interno della Chiesa cattolica<sup>1</sup>.

Nessuno di questi argomenti dei ricorrenti è stato affrontato dai giudici belgi. Essi sembrano aver accettato integralmente la tesi dell'esperto della Santa Sede secondo cui - nonostante la posizione apicale del Papa all'interno della gerarchia della Chiesa cattolica e le indicazioni di specifiche direttive impartite dalla Santa Sede ai vescovi belgi in materia, soggette a sanzioni molto gravi - non esisteva un rapporto di mandante/agente tra la Santa Sede e i vescovi<sup>2</sup>. Così la Corte d'appello di Gand ha sottolineato che "[i]l vescovo diocesano [era] il legislatore locale e, come capo della Chiesa locale, aveva il proprio potere decisionale per quanto riguarda l'esame, il trattamento e la punizione dei reati ecclesiastici commessi nella sua diocesi", e ha concluso che "le azioni dei vescovi diocesani [non potevano] essere attribuite al Papa come un 'mandante'". Questa era, tuttavia, un'astrazione che era scollegata dalle circostanze del caso e dalle richieste specifiche dei ricorrenti. Al contrario, nelle sentenze interne non vi è alcuna menzione degli argomenti contrari del perito dei ricorrenti.

Come minimo, l'approccio sommario dei giudici nazionali è in contrasto con il requisito di cui all'articolo 6 che i ricorrenti ricevano una "risposta sufficientemente specifica ed esplicita" (si veda Ramos Nunes de Carvalho e Sá, sopra citata, § 185). **Di fronte a quelle che sembrano essere prove importanti che sono state ignorate o non affrontate, una tale decisione può anche sconfinare nell'arbitrario e nell'irragionevole** (si veda Nait-Liman c. Svizzera, sopra citata, § 116).

### **Le conclusioni dei tribunali nazionali riguardo al requisito "territoriale" dell'eccezione per illecito territoriale**

Infine, nel caso in cui una relazione agente-principale e la possibilità di responsabilità vicaria non potessero essere escluse, se la questione fosse stata adeguatamente considerata, rimarrebbe la questione se le altre condizioni per l'applicabilità dell'eccezione territoriale fossero soddisfatte. Come ha notato l'ILC nel suo

---

<sup>1</sup> Nicole Winfield and Eva Vergara, Never Again: Pope Denounces "Culture of Abuse, Cover-Up", AP News, 31 May 2018.

<sup>2</sup> See Ghent Court of Appeal, p. 29, citing a memorandum from canon-law expert Jean-Pierre Schouppe.

commento all'articolo 12, una causa di risarcimento ai sensi dell'eccezione territoriale deve riguardare il verificarsi o l'inflizione di un danno fisico che si verifica nel territorio dello Stato<sup>3</sup>.

Il danno invocato nel caso attuale - vale a dire l'abuso di centinaia di bambini nel corso di diversi decenni, presumibilmente facilitato dal mancato intervento della Santa Sede e da vari sforzi di copertura - si è verificato sul territorio belga<sup>4</sup>.

C'è quindi un argomento convincente che questo requisito era soddisfatto, un argomento che i giudici nazionali, avendo escluso qualsiasi responsabilità vicaria ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile, non hanno affrontato in modo significativo.

Inoltre, secondo il commento dell'ILC, il riferimento nell'articolo 12 all' "autore" dell'atto o dell'omissione è al singolo rappresentante dello Stato che effettivamente fa o non fa la cosa rilevante, distinto dallo "Stato stesso come persona giuridica"<sup>5</sup>.

Secondo questa analisi, non era necessario che la gerarchia della Santa Sede fosse presente in Belgio perché questo requisito fosse soddisfatto.

Era sufficiente che gli "agenti" di questo Stato, o le persone i cui atti o omissioni potevano essere "attribuiti" a questa entità in materia di responsabilità vicaria secondo il diritto belga, fossero presenti e operassero sul territorio belga. **I tribunali nazionali avrebbero dovuto considerare la questione chiave se gli individui sul territorio belga - i vescovi e i sacerdoti che hanno commesso gli abusi e che presumibilmente hanno seguito gli ordini emessi direttamente dalla Santa Sede sulla gestione di tali abusi - potessero far scattare la responsabilità civile della Santa Sede in queste circostanze.**

In conclusione, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, i giudici nazionali hanno l'obbligo di esporre adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto delle loro decisioni. Nel caso in esame, i giudici belgi hanno respinto gli argomenti dei ricorrenti, a mio avviso, in modo estremamente sommario. L'affermazione che l'eccezione per illecito territoriale non si applica agli atti *iure imperii* è, nella migliore delle ipotesi, una conclusione dubbia; i giudici nazionali non hanno spiegato chiaramente il quadro giuridico che hanno seguito nel determinare se le azioni dei vescovi belgi potessero essere attribuite alla Santa Sede; e nel constatare che non c'era, di fatto, alcuna responsabilità vicaria della Santa Sede hanno adottato un ragionamento piuttosto formalistico e astratto, non riuscendo a rispondere alle gravi accuse dei ricorrenti sul coinvolgimento diretto e significativo della Santa Sede nella gestione degli abusi sessuali da parte di sacerdoti all'interno della Chiesa belga. Infine, avendo escluso la possibilità di una responsabilità vicaria ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile, i giudici nazionali non hanno cercato di stabilire se i due requisiti territoriali dell'eccezione di illecito territoriale fossero soddisfatti.

---

<sup>3</sup> ILC commentary, draft art. 12, para. 9, [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/4\\_1\\_1991.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/4_1_1991.pdf)

<sup>4</sup> Notably, whether this failure to intervene was intentional or merely negligent is irrelevant for the purposes of Article 12 (ibid., para. 3). Article 12 is designed to provide relief for individuals who suffer, among other things, personal injury or death caused by an act or omission either intentionally caused by, or due to the negligence of, a foreign State (ibid.).

<sup>5</sup> Also potentially relevant is the ILC's commentary on the reason the drafters inserted this second condition: it was meant to "ensure the exclusion from the application of this article of cases of transboundary injuries or trans-frontier torts or damage, such as export of explosives, fireworks or dangerous substances which could explode or cause damage through negligence, inadvertence or accident" (ibid., para. 7). This requirement also excludes "cases of shooting or firing across a boundary or of spill-over across the border of shelling as a result of an armed conflict" (ibid.).

I ricorrenti avevano il diritto di avere i loro argomenti debitamente esaminati dai giudici - un diritto che è stato loro negato in questo caso. Non sono quindi in grado di concludere che la restrizione del diritto di accesso dei ricorrenti a un tribunale fosse proporzionata agli scopi legittimi perseguiti o comunque conforme all'articolo 6 § 1 della Convenzione.